



# STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

## I REPARTO AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL PERSONALE

Via XX settembre, 123/A - 00187 Roma

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO PRIMO ROMA

Indirizzo di PEI: [statesercito@esercito.difesa.it](mailto:statesercito@esercito.difesa.it) - Indirizzo di PEC: [statesercito@postacert.difesa.it](mailto:statesercito@postacert.difesa.it)

Allegati: n. 3 (tre)  
Annessi: //

00187 Roma,  
Ten.Col. CALDERONI 3.8121  
[francescosalvatore.calderoni@esercito.difesa.it](mailto:francescosalvatore.calderoni@esercito.difesa.it)

OGGETTO: Emergenza COVID-19 - Disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

~~~~~

Seg. f. n.:

- a. f. n. M\_D E0012000 REG2020 0048718 in data 09-03-2020;
  - b. f. n. M\_D E0012000 REG2020 0054411 in data 18-03-2020;
  - c. f. n. M\_D E0012000 REG2020 0055432 in data 20-03-2020;
  - d. f. n. M\_D E0012000 REG2020 0073025 in data 29-04-2020;
  - e. f. n. M\_D E0012000 REG2020 0147463 in data 11-09-2020;
  - f. f. n. M\_D E0012000 REG2020 0148971 in data 15-09-2020;
  - g. f. n. M\_D E0012000 REG2020 0156879 in data 25-09-2020;
  - h. f. n. M\_D E0012000 REG2020 0171699 in data 15-10-2020;
  - i. f. n. M\_D E0012000 REG2020 0176692 in data 22-10-2020;
  - j. f. n. M\_D E0012000 REG2020 0183576 in data 29-10-2020.
- ~~~~~

1. Nell'ambito delle attività finalizzate alla gestione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si richiama l'attenzione sui contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 (scheda di sintesi in allegato "B").
2. Tra le misure più rilevanti contenute nel provvedimento, per gli aspetti di interesse, si segnala la necessità di:
  - assicurare lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore alla percentuale del 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;
  - disporre la differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali;
  - limitare, nelle Regioni collocate in uno "scenario di tipo 4" (Area rossa), la presenza del personale nei luoghi di lavoro per **assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili** e che richiedono necessariamente tale presenza.
3. Ferma restando la valenza dei contenuti del prospetto di sintesi inviato con la lettera a cui si fa seguito in "j" (posizioni amministrative), è stato, inoltre, predisposto (in allegato "C") un quadro sinottico che compendia le misure di contenimento da applicare nelle Regioni che saranno collocate nello scenario di tipo:
  - "2" (Area gialla);
  - "3" (Area arancione);
  - "4" (Area rossa).
4. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo.

d'ordine  
**IL CAPO REPARTO in s.v.**  
**(Gen.B. Gaetano LUNARDO)**

## ELENCO INDIRIZZI

|                                                                                              |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| A COMANDO TRUPPE ALPINE                                                                      | <u>BOLZANO</u>             |
| COMANDO DEL CORPO DI REAZIONE RAPIDA DELLA NATO                                              | <u>SOLBIATE OLONA (VA)</u> |
| COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO                                                              | <u>ROMA</u>                |
| COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE                                                              | <u>ROMA</u>                |
| COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO                         | <u>ROMA</u>                |
| COMANDO FORZE OPERATIVE NORD                                                                 | <u>PADOVA</u>              |
| COMANDO FORZE OPERATIVE SUD                                                                  | <u>NAPOLI</u>              |
| COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI/C.O.E.                                               | <u>SEDE</u>                |
| COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO                                          | <u>VERONA</u>              |
| DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO                                             | <u>SEDE</u>                |
| UFFICIO GENERALE DEL C.R.A./ESERCITO ITALIANO                                                | <u>SEDE</u>                |
| UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO                                    | <u>SEDE</u>                |
| CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO                                   | <u>FOLIGNO</u>             |
| CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO                                                     | <u>ROMA</u>                |
| COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI MARESCIALLI                                                   | <u>ROMA</u>                |
| COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI SERGENTI                                                      | <u>ROMA</u>                |
| COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER I GRADUATI                                                    | <u>ROMA</u>                |
| SEZIONE ESERCITO DEL CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE                        | <u>SEDE</u>                |
| <u>Diramazione interna</u>                                                                   |                            |
| III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA                                            | <u>SEDE</u>                |
| IV REPARTO LOGISTICO                                                                         | <u>SEDE</u>                |
| V REPARTO AFFARI GENERALI                                                                    | <u>SEDE</u>                |
| VI REPARTO SISTEMI C4I                                                                       | <u>SEDE</u>                |
| DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE                                                            | <u>SEDE</u>                |
| DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CENTRALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE E PROTEZIONE | <u>SEDE</u>                |
| UFFICIO GENERALE SICUREZZA                                                                   | <u>SEDE</u>                |
| UFFICIO GENERALE PROMOZIONE, PUBBLICISTICA E STORIA                                          | <u>SEDE</u>                |
| UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME                                                                 | <u>SEDE</u>                |
| DIREZIONE DI INTENDENZA                                                                      | <u>SEDE</u>                |
| UFFICIO FLUSSI DOCUMENTALI E PROTOCOLLO INFORMATICO                                          | <u>SEDE</u>                |
| UFFICIO DI PSICOLOGIA E PSICHIATRIA MILITARE                                                 | <u>SEDE</u>                |
| UFFICIO RECLUTAMENTO STATO E AVANZAMENTO                                                     | <u>SEDE</u>                |
| UFFICIO GIURIDICO LEGALE E CONTENZIOSO                                                       | <u>SEDE</u>                |



**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale**  
**Ufficio Rappresentanza, Associazioni Professionali Militari a**  
**Carattere Sindacale e Trattamento Economico**

**DPCM 03 novembre 2020.**  
**Aspetti d'interesse.**

**SCHEDA**

| Limitazioni/<br>restrizioni                   | DPCM 03 novembre 2020<br><i>(in vigore dal 06 novembre 2020 al 03 dicembre 2020)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protezioni delle vie respiratorie</b>      | <p>Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto <b>obbligo</b> sull'intero territorio nazionale di <b>avere sempre con sé dispositivi di protezioni delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli</b> nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio mantenendo una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e con esclusione dei predetti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;</li> <li>- per i bambini di età inferiore ai 6 anni;</li> <li>- per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.</li> </ul> <p>L'uso della mascherina è raccomandato anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.</p> <p>L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Mobilità</b>                               | <p>Dalle ore <b>22.00</b> alle ore <b>5.00</b> del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate <b>esigenze lavorative</b>, da <b>situazioni di necessità</b> ovvero per <b>motivi di salute</b>. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.</p> <p>Con <b>ordinanza</b> del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, <b>sono individuate le Regioni</b> o parti di esse che si collocano in:</p> <p>1) "<b>scenario di tipo 3</b>" (Area arancione) con un <b>livello di rischio "alto"</b> nelle quali sono applicate le seguenti misure di contenimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>vietato</b> ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori individuati, salvo che gli spostamenti motivati da comprovate <b>esigenze lavorative</b> o <b>situazioni di necessità</b> ovvero per <b>motivi di salute</b>. <b>E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza</b>. Il transito sui citati territori, è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.</li> <li>- <b>vietato</b> ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate <b>esigenze lavorative</b>, di <b>studio</b>, per <b>motivi di salute</b>, per <b>situazioni di necessità</b> o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.</li> </ul> <p>2) "<b>scenario di tipo 4</b>" (Area rossa) con un <b>livello di rischio "alto"</b> nelle quali è <b>vietato</b> ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori individuati dall'ordinanza del Ministro della Salute, <b>nonché all'interno dei medesimi territori</b>, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate <b>esigenze lavorative</b> o <b>situazioni di necessità</b> ovvero per <b>motivi di salute</b>. <b>E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza</b>. Il transito sui citati territori, è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.</p> <p>Le ordinanze adottate dal Ministro della Salute sono efficaci per un periodo minimo di <b>15 giorni</b> e comunque non oltre la data di efficacia del decreto (3 dicembre 2020).</p> <p>Obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) di rimanere presso il proprio domicilio e di contattare il proprio medico curante.</p> |
| <b>Assembramenti</b>                          | <p>L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Lavoro agile e flessibilità nelle P.A.</b> | <p>Le Pubbliche Amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di <b>lavoro agile</b>, compatibili con le potenzialità organizzative e comunque in misura non inferiore alla percentuale del 50%<sup>1</sup> del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.</p> <p>Le Pubbliche Amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso del personale, fatto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>1</sup> Percentuale prevista dall'art. 263, co. 1 del D.L. n. 34/2020.

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | <p>salvo il personale sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali.</p> <p>In caso di attivazione dello "<b>scenario di tipo 4</b>" i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono <b>indifferibili</b> e che richiedono <b>necessariamente</b> tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza, presta la propria attività lavorativa in modalità agile.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Attività sportiva/motoria</b>                                             | <p>È consentito svolgere <b>attività sportiva o attività motoria all'aperto</b>, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di 1 metro per ogni altra attività.</p> <p>Lo <b>svolgimento degli sport di contatto</b>, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se <b>aventi carattere ludico-amatoriale</b>;</p> <p>Sono sospese le attività di <b>palestre, piscine, centri natatori</b>, centri benessere, centri termali; l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.</p> <p>Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei <b>centri di addestramento</b> e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.</p> <p>In caso di attivazione dello "<b>scenario di tipo 4</b>":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono sospese tutte le attività sportive di base e le attività motorie svolte nei centri sportivi pubblici e privati all'aperto;</li> <li>- sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;</li> <li>- è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;</li> <li>- è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale.</li> </ul> |
| <b>Partecipazione a eventi sportivi</b>                                      | <p>Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paraolimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Manifestazioni e accesso ai luoghi della cultura</b>                      | <p>È consentito lo svolgimento di <b>manifestazioni pubbliche in forma statica</b>, a condizione che, nel corso di esse, siano <b>osservate le distanze sociali</b> prescritte.</p> <p>Sono sospesi gli <b>spettacoli</b> aperti al pubblico in <b>sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche</b> e in altri spazi anche all'aperto.</p> <p>Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei <b>musei</b> e degli altri istituti e luoghi della cultura.</p> <p>Con riguardo alle <b>abitazioni private</b> è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Attività convegnistiche, congressuali, cerimonie pubbliche e riunioni</b> | <p>Sono sospese tutte le attività <b>convegnistiche o congressuali</b>, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.</p> <p>Le <b>cerimonie pubbliche</b> si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico.</p> <p>Nelle <b>pubbliche amministrazioni</b> le <b>riunioni</b> si svolgono in <b>modalità a distanza</b>, salvo la sussistenza di motivate ragioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Misure di informazione e prevenzione</b>                                  | <p>Nelle <b>pubbliche amministrazioni</b> e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, <b>sono messe a disposizione</b> degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, <b>soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Concorsi e Attività di Formazione</b>                                     | <p>Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle F.A., delle F. di P. e V.F. si applica quanto previsto dagli art. 259 e 260 del DL "Cura Italia".</p> <p>Sono consentite le attività didattico-formative degli istituti di formazione dei Ministeri dell'Interno, della Difesa e del MEF.</p> <p>Le <b>amministrazioni di appartenenza, possono rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione</b> e di quelli a carattere universitario del personale delle F. di P. e delle F.A., prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza per la durata dello stato di emergenza epidemiologica.</p> <p>Le assenze dai predetti corsi connessi al fenomeno COVID-19 non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Attività di servizi</b>                                                   | <p>Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | <p>Le attività dei servizi di ristorazione<sup>2</sup> sono consentite dalle ore 5 sino alle 18 con consumo al tavolo, con un massimo di 4 (quattro) persone, salvo che siano tutti conviventi; resta consentita <u>senza limiti di orario</u> la ristorazione negli <b>alberghi</b> e in <b>altre strutture ricettive</b> limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati<sup>3</sup>.</p> <p>Sono consentiti i servizi alla persona/le attività delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.</p> <p>Sono sospese, in caso di attivazione degli <b>scenari di tipo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "3 e 4", le attività dei servizi di ristorazione<sup>4</sup>;</li> <li>- "4" le attività inerenti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie, parrucchieri e pompe funebri.</li> </ul> |
| <b>Limitazione agli spostamenti da e per l'Estero</b> | <p>Sono previste limitazioni all'ingresso/transito sul territorio nazionale differenziate in base al Paese di provenienza.</p> <p>Le persone fisiche che entrano in Italia sono, in linea di massima<sup>5</sup>, obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario.</p> <p>Specifiche deroghe alle disposizioni generali sono previste per il personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, per il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e per i vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Impiego delle F.A.</b>                             | <p>Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto avvalendosi delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e ove occorra, delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Disposizioni finali</b>                            | <p>Le disposizioni del presente decreto <u>si applicano dalla data del 06 novembre 2020</u>, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e <u>sono efficaci fino al 03 dicembre 2020</u>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

<sup>2</sup> Tra le quali bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie.

<sup>3</sup> Ad eccezione dei servizi organizzati con consegne a domicilio o asporto con divieto di consumazione sul posto consentiti fino alle ore 22.

<sup>4</sup> Ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio e dei servizi organizzati con consegne a domicilio o asporto con divieto di consumazione sul posto consentiti fino alle ore 22.

<sup>5</sup> Tale disposizione non vale per le persone provenienti da Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco.



| N. | COLORE AREA                                                                                                                                         | DIDATTICA                                                                                                                                                                                      | RISTORAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ATTIVITÀ COMMERCIALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SPORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONCORSI                                                                                                                                                                                                                                                                  | MODALITÀ LAVORO P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TRASPORTI                                                                                                                  | SPOSTAMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | GIALLA<br>(Regioni collocate in uno scenario di "tipo 2")<br>"coprifuoco" dalle 22 alle 5                                                           | <u>Didattica a distanza al 100%</u> per le scuole secondarie di 2° grado "c.d. superiori".<br><br>Per le altre scuole di diverso ordine e grado è confermata la <u>didattica in presenza</u> . | Le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) <u>sono consentite</u> :<br>- dalle 5 alle 18 con consumo al tavolo per <i>max</i> 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;<br>- dalle 5 alle 22 con asporto;<br>- senza limiti di orario con consegna a domicilio e negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.<br><br>Restano escluse dai predetti limiti orari le attività di ristorazione presenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante, lungo le autostrade, negli ospedali e aeroporti. | Nelle giornate festive e prefestive sono <u>chiuse</u> le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.<br><br>Restano <u>consentite</u> le attività inerenti ai servizi alla persona e quelle inerenti ai servizi bancari, finanziari e assicurativi. | <u>Consentito</u> lo svolgimento di attività sportiva/motoria all'aperto, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività.<br><br>Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP.<br><br>Sono <u>sospese</u> le attività di palestre, piscine, centri benessere, centri termali (ad eccezione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, sociali e ricreativi, nonché quelle relative agli sport da contatto di livello dilettantistico e amatoriale. Sono <u>consentite</u> le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei <u>centri di addestramento</u> e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico. | Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle F.A., delle F. di P. e V.F. si applica quanto previsto dagli art. 259 e 260 del DL "Cura Italia" | Nelle P.A. ciascun dirigente:<br>- organizza il proprio ufficio assicurando lo svolgimento del <u>lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore al 50%</u> del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;<br>- adotta, nei confronti dei dipendenti genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria o di sospensione della didattica in presenza del figlio convivente (minore di 16 anni) e per i lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile.<br><br>Le P.A. dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso del personale. | Coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale. | Dalle ore 22 alle 5 consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da:<br>- comprovate esigenze lavorative;<br>- situazioni di necessità<br>- motivi di salute.<br><br>Resta fortemente raccomandato, per tutto l'arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per:<br>- esigenze lavorative e di studio;<br>- motivi di salute;<br>- situazioni di necessità;<br>- svolgere attività o fruire di servizi non sospesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2  | ARANCIONE<br>(Regioni collocate in uno scenario di "tipo 3" di elevata gravità e da un livello di rischio alto)<br><br>"coprifuoco" dalle 22 alle 5 | Come per Area GIALLA.                                                                                                                                                                          | <u>Sospese</u> le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del <i>catering</i> continuativo su base contrattuale.<br><br>Resta <u>consentita</u> la ristorazione:<br>- con consegna a domicilio;<br>- asporto fino alle 22.<br><br>Sono escluse dai predetti limiti orari le attività di ristorazione presenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante, lungo le autostrade, negli ospedali e aeroporti.                                                                                                          | Come per Area GIALLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Come per Area GIALLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Come per Area GIALLA.                                                                                                                                                                                                                                                     | Come per Area GIALLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Come per Area GIALLA.                                                                                                      | È vietato ogni spostamento in entrata/uscita dai territori, salvo che siano motivati da:<br>- comprovate esigenze lavorative;<br>- situazioni di necessità;<br>- motivi di salute.<br><br>Sono vietati gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza/domicilio/abitazione salvo che siano motivati per:<br>- comprovate esigenze lavorative e di studio;<br>- motivi di salute;<br>- situazioni di necessità;<br>- svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.<br><br>Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza.<br><br><u>È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</u> Il transito sui citati territori, è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti. |
| 3  | ROSSA<br>(Regioni collocate in uno scenario di "tipo 4" di massima gravità e da un livello di rischio alto)                                         | <u>Didattica a distanza al 100%</u> per le scuole secondarie di 2° grado "c.d. superiori" e per le classi 2° e 3° delle scuole secondarie di 1° grado "c.d. medie".                            | Chiusa l'attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del <i>catering</i> continuativo su base contrattuale.<br><br>Resta consentita la ristorazione:<br>- con consegna a domicilio;<br>- asporto fino alle 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>Chiusi</u> i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole; chiusi i mercati di generi non alimentari.<br><br>Restano <u>aperte</u> le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.<br><br><u>Chiuse</u> le attività di servizio alla persona ad eccezione di lavanderie, parrucchieri e pompe funebri.                                                                                                                                  | <u>Consentita</u> attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina.<br><br>È altresì <u>consentito</u> lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Come per Area GIALLA.                                                                                                                                                                                                                                                     | I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le <u>attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Come per Area GIALLA.                                                                                                      | È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da:<br>- comprovate esigenze lavorative<br>- situazioni di necessità;<br>- motivi di salute.<br><br>Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza.<br><br><u>È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</u> Il transito sui citati territori, è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# AREA GIALLA

Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Chiusura di musei e mostre.

Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema.  
Restano aperti i centri sportivi.

# AREA ARANCIONE

Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.

Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune.

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Chiusura di musei e mostre.

Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema.  
Restano aperti i centri sportivi.

# AREA ROSSA



È vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro.

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità.

Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.

Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.

Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale.

Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie. Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.

# EMERGENZA COVID-19

LA SUDDIVISIONE DELLE REGIONI PER AREE  
DI CRITICITÀ - DPCM 3/11/2020



Situazione all'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020.